



**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE
"AMICI RC - URBINO E RAFFAELLO- Odv"**

L'anno 2025 del giorno 9-04-2025 alle ore 21.00 presso il locale "Da Nenè" situato in via Cà Frate in Urbino si sono riuniti i seguenti Signori per costituire formalmente un'Organizzazione di Volontariato, senza scopi di lucro e con finalità civiche, culturali, solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale:

COGNOME NOME	LUOGO E DATA NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
BUSCA TIZIANO	FANO 1-8-1954	FANO, VIA DE' TONSIS, 15	BSCTZN54M01D488W
BADEI MARIA LETIZIA	FANO 28-1-1975	FANO, VIALE CAIROLI, 19	BDAMLT75A68D488W
ANDREANI ENRICO MARIA	URBINO 15-3-1988	URBINO, VIA URBINATE, 179	NDRNCM88C15L500C
GOSTOLI ROSELLA	FERMIGNANO 2-11-1957	FERMIGNANO, CA' MELLE DI SOTTO, 20	GSTRLL57S42D541K
SEBASTIANO GIOVANNELLI	TORINO 29-9-1952	URBINO, VIA S. MARGHERITA, 23	GVNSST52P296219C
GIACOMO ALESSANDRONI	URBINO 5-11-1974	URBINO, VIA PERTINI, 64	LSSGCM74S05L500Y
ROMINA PIERANTONI	URBANIA 12-5-1971	BORGOPACE, VIA META, 26	PRNRMN71E2L498R
DI COSMO CRISTIAN	URBINO 2-11-1978	URBINO, VIA L. KING, 2	DCSCST78S02L500R
PENCARELLI TONINO	SENIGALLIA 1-6-1977	URBINO, VIA SANTI, 2	PNCTNN57H01I608W
GIAMPAOLI GIORGIO	FOSSOMBRONE 17-9-1963	URBINO, P.LE ROMA, 2	GMPGRG63P17D749E
VONA ANTONIO	PONTREMOLI 12-10-1959	URBINO, VIA SASSO, 111	VNONTN59R12G870N
ALVAREZ GIOVANNI	URBINO 24-5-1996	URBINO, VIA DEL LEONE 14	LVRGNN96E24L500O
BETONICA DELFINA	FERMIGNANO (PU) 11-01-1950	FERMIGNANO, VIA PONTIDA, 2	BTNDFN50A51D541D
VINCENZO GALASSO	GHILARZA (OR) 22-08-1964	FANO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14	GLSVCN64M32E004F
ALBERTO ALLEGRETTI	SASSOCORVARO (PU) 15-09-1970	FANO, F.LLI ZUCCARI, 15F	LLGLRT70P15I459P
VITTORIO PAOLUCCI	URBINO, 31-01-1937	URBINO, B. DA MONTEFELTRO, 14	PLCVTR37A21L500J

I presenti si danno reciprocamente atto che per missione, natura, scopi specifici e attività - cui è sottesa l'espressa volontà dei qui costituiti aderenti - l'Associazione potrà qualificarsi, al ricorrere dei termini, delle modalità e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, quale Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Viene preliminarmente nominato a presiedere la riunione il Sig. Giacomo



Alessandroni ed a fungere da segretario, con compiti di verbalizzazione della seduta il Sig. Tiziano Busca entrambi ringraziano ed accettano.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di un ente senza fini di lucro nella forma dell'Organizzazione di volontariato

Quindi dà lettura dello Statuto della costituenda Associazione e, al termine, chiama al voto l'Assemblea.

I presenti, all'unanimità: avuto riguardo alle premesse costitutive circa natura, missione, scopi specifici, attività ed espressa volontà dei costituenti;

- sentita la relazione del Presidente;
- esaminata con attenzione la bozza di Statuto della costituenda Associazione,

Deliberano

all'unanimità - nessun voto contrario, nessun astenuto - con scrutinio palese per alzata di mano,

di costituire, come in effetti costituiscono, l'Associazione con finalità culturali, assistenziali e di promozione sociale denominata :

“AMICI RC - URBINO E RAFFAELLO- Odv”

con sede in URBINO via Cà Frate c/o Ristorante Nenè; l'assemblea del sodalizio, potrà variare la sede sociale presso altro indirizzo all'interno dello stesso Comune, operando ogni comunicazione amministrativa a tale scopo necessaria e/o conseguente; il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria se avverrà all'interno dello stesso Comune;

di approvare senza variazioni la bozza di Statuto proposta quale Statuto della costituenda Associazione, da intendersi quale parte integrante dell'atto costitutivo e documento fondamentale per la regolazione degli assetti, delle dinamiche e della vita associativa, fatte salve le disposizioni di legge vigenti e fermi eventuali, successivi regolamenti attuativi o integrativi della norma statutaria, conformi alle sue regole e principi.

Successivamente i presenti, con distinte tornate di voto a scrutinio palese per alzata di mano, all'unanimità fatta salva l'astensione di ciascun interessato, deliberano di eleggere i seguenti signori alle cariche sociali:



- Presidente **GIACOMO ALESSANDRONI**
- Vicepresidente **ROSELLA GOSTOLI**
- Consigliere **TIZIANO BUSCA**
- Consigliere **MARIA LETIZIA BADEI**
- Consigliere **DELFINA BETONICA**
- Consigliere **ENRICO MARIA ANDREANI**

Gli eletti resteranno in carica fino all'approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2027.

Infine, presenti, in uno e all'unanimità, con le medesime forme e modalità espresse nelle precedenti, Deliberano:

- di dare mandato alla Presidenza affinché svolga ogni necessaria e più opportuna attività per conseguire il riconoscimento legale di Organizzazione di volontariato e Ente di Terzo settore, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attraverso l'iscrizione, nelle forme e con le modalità previste, al Registro Unico del Terzo settore o ai registri previgenti, nelle more dell'attuazione/operatività del Registro unico;
- che dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al citato d.lgs. n. 117, o ai Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti in base alle norme previgenti e operativi in sede transitoria, la denominazione sociale dell'associazione sarà automaticamente integrata - senza necessità di ulteriori variazioni dello statuto sociale - con l'acronimo di ODV (Organizzazione Di Volontariato), e pertanto, da tale data la denominazione sociale sarà: **"AMICI RC - URBINO E RAFFAELLO- Odv"**

Alle ore non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

I Presenti

TIZIANO BUSEA

GIOVANNI ALVAREZ

TONINO PENCARELLI

ANTONIO VONA

RAFFAELLA BETONICA

AUGUSTO ALBERTO

GIORGIO GIAMPAOLI

LETIZIA BADEI

ANDREA GRASSI

ROMINA PIERANTONI

VINCENZO GALASSO

GIACOMO ALESSANDRONI

ROSSELLA GOSTOLI

CRISTIAN DI COSMO

PAOLO VITTONIO

SEBASTIANO GIOVANNI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI RC URBINO E RAFFAELLO
Organizzazione di volontariato

Titolo I Costituzione
e scopi

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI RC URBINO E RAFFAELLO" e di seguito anche indicata come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di URBINO. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del predetto Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando la necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, nel territorio della Regione Marche ed intende comunque operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Denominazione a seguito di iscrizione nel RUNTS - Utilizzo dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi ASSOCIAZIONE AMICI RC URBINO E RAFFAELLO ODV" oppure "ASSOCIAZIONE AMICI RC URBINO E RAFFAELLO Organizzazione di Volontariato". L'Associazione utilizzerà l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art.4 – Attività di interesse generale e diverse

1. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. e, nello specifico:

- lett. i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS;
- lett. f) interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;



lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016 ss.mm.ii. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS;

- lett. v) promozione della cultura della legalità;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. L'Associazione svolge le attività di interesse generale sopra indicate prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti e/o soggetti fisici e/o giuridici sia pubblici che privati e svolgere attività commerciale, sempre in osservanza alla normativa che disciplina le Organizzazioni di Volontariato.

6. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno



1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche in numero non inferiore a sette o a tre nel caso di Organizzazioni di volontariato.

2. Possono essere altresì ammessi a far parte dell'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 32, comma 2, CTS.

3. Gli enti giuridici associati (Odv, Ets, altri enti no profit) sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, in ragione della realizzazione degli scopi di essa, presenta domanda per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r del servizio postale nazionale o posta elettronica, certificata o non certificata, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere precisati:

- a) in caso di richiesta di adesione da associato persona fisica: i) le proprie generalità (dati anagrafici e di residenza) e recapiti; ii) i propri interessi nell'ambito del volontariato; iii) le proprie attitudini e/o capacità e/o potenzialità e/o le proprie esperienze (queste ultime se presenti), per la realizzazione, attraverso una molteplicità di azioni, delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto, ivi incluse tutte le attività propedeutiche, di supporto, inerenti, connesse e conseguenti alle stesse, e dunque per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione; iv) l'impegno, tramite dichiarazione, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- b) in caso di richiesta di adesione da associato ente giuridico: i) le generalità dell'Ente (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e, se presente, partita iva) e del proprio legale rappresentante (dati anagrafici e di residenza) nonché i recapiti; ii) gli interessi dell'Ente nell'ambito del volontariato; iii) le potenzialità dell'Ente ed eventuali esperienze dello stesso nell'ambito del volontariato per la realizzazione, attraverso una molteplicità di azioni, delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto, ivi incluse tutte le attività propedeutiche, di supporto, inerenti, connesse e conseguenti alle stesse, e dunque per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione; iv) l'impegno, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima convocazione utile dell'Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di poter prendere visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici)



giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- 
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, fermo restando che dovrà in ogni caso prima provvedere a sanare la morosità.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio e così esporre per ultimo le proprie ragioni con possibilità di farsi assistere da un legale incaricato. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4. Ai fini del CTS, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo nominato
- e) l'organo di revisione nominato

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica (certificata o non certificata) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;



approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) deliberare su gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

2. L'Assemblea straordinaria, per le delibere di cui alle lett. a) e b), in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. L'associato minorenne avrà diritto di voto (elettoreto attivo), così come il diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione, per il tramite dell'esercente la patria potestà che, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione del minore, si è obbligato ai sensi di legge e dell'art. 7, comma 5, del presente Statuto a rappresentare quest'ultimo a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e a rispondere verso la stessa per tutte le obbligazioni da quest'ultimo contratte; l'elettoreto passivo, invece, sarà automaticamente riconosciuto all'Associato minorenne al compimento della maggiore età e dunque all'acquisto della capacità di agire ai sensi di legge.



le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Tutti i membri del Consiglio Direttivo delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- * 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso almeno quattro volte all'anno.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) curare la registrazione delle scritture contabili dell'Associazione in conformit  al Codice del terzo settore e alla normativa applicabile in materia;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attivit  diverse, e documentarne (nella documentazione di cui all'art. 13, comma 6, del CTS) il carattere secondario e strumentale rispetto alle attivit  di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalit  istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo pu  attribuire ad uno o pi  dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

5. Il Tesoriere   responsabile della tenuta della contabilit  e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformit  alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione con firma congiunta del Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilit , di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualit  di associato a seguito del verificarsi di una o pi  delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o pi  Consiglieri cessino dall'incarico per uno o pi  dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, purch  nell'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri cos  subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovr  decidere sulla loro conferma. Se



confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma si procede ad una nuova elezione e, a tal fine, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio e con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla delibera assembleare di mancata conferma, a convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione dei consiglieri cessati dall'incarico. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri subentrati e non confermati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. Parimenti, in caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede, sin da subito ad una nuova elezione e il Consiglio Direttivo provvede senza indugio e con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla delibera consigliare di constatazione dell'esaurimento o assenza dei non eletti, a convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione dei consiglieri cessati dall'incarico. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria senza indugio e con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30

...nta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del presente Statuto, l'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.



L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;



Allegato "A"

- donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

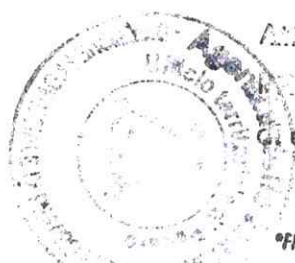
Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

I soci fondatori

Firma

.....
.....
.....
.....



ACQUISI E GESTIONE
Fondazione Italia Sociale
28/04/2015 218 serie 3
ESSENTE
per trascrizioni
IL FUNZIONARIO
Stefano Ragni
*Firma su delega del Direttore Provinciale Comune CASO